



**TRIBUNALE di FOGGIA**  
**Terza Sezione Civile**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**  
**Il Giudice dell'Esecuzione**

Esaminati gli atti e sciolta la riserva che precede;  
vista in particolare la perizia tecnica;  
rilevato che in relazione al bene censito al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
risultano iscrizioni ipotecarie in favore di Agenzia delle Entrate in  
epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento (cfr. relazione  
notarile in atti), sicché va onerata parte creditrice di curare  
l'avviso ex art. 498 c.p.c.;

osservato inoltre che in relazione a tale cespite debba onerarsi parte  
creditrice di produrre certificazione notarile integrativa la quale  
chiarisca se con l'atto di donazione trascritto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sia stata  
trasferita in favore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per la  
quota di 1/12 ciascuno ovvero anche nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (dal  
momento che la relazione notarile - cfr. penultima pagina  
certificazione notarile - sul punto riferisce sia in un senso che  
nell'altro) ovvero in alternativa nota di trascrizione di tale atto al  
fine di appurare quanto evidenziato;

osservato, poi, che in relazione al bene pignorato ai danni di  
[REDACTED] [REDACTED] ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 54 ter D.L.  
18/2020, dal momento che l'immobile risulta occupato da detta  
esecutata unitamente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (cfr. relazione del  
17.06.2020) sicché, sino al 30 giugno 2021, la procedura esecutiva in  
parte qua deve considerarsi sospesa;

ritenuto di dover differire l'udienza ex art. 569 c.p.c. in relazione  
ai cespiti di cui ai punti che precedono per le ragioni evidenziate,  
mentre sin da ora può delegarsi l'attività di vendita in relazione al  
lotto n. 3 (per il quale sulla scorta di quanto emergente dagli atti  
non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 54 ter D.L. 18/2020,  
dal momento che detto immobile pignorato ai danni [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
e ritrasferito a [REDACTED] [REDACTED] con atto inopponibile al giudizio  
esecutivo costituirebbe residenza anagrafica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] -



cfr. relazione del perito del 17.06.2020 - la quale non riveste la posizione di soggetto esecutato in relazione a tale cespite), fermo restando che il designando professionista delegato/custode giudiziario dovrà relazionare in relazione allo stato di occupazione del cespite, preliminarmente all'inizio delle operazioni di vendita;

P.Q.M.

**delega** la vendita del lotto n. 3 con separata ordinanza;

**rinvia** il procedimento esecutivo per delibare in ordine alla istanza di vendita dei lotti nn. 1 e 2 alla udienza del 23.09.2021, onerando parte creditrice di documentare entro la fissata udienza l'avviso ex art. 498 c.p.c. al creditore iscritto Agenzia delle Entrate - Riscossione, titolare di ipoteche iscritte sul lotto n. 1 (cfr. certificazione notarile);

**assegna** altresì al creditore procedente termine di giorni 60 per la produzione di certificazione notarile integrativa contenente i chiarimenti meglio precisati in parte motiva ovvero in alternativa nota di trascrizione dell'atto di donazione trascritto ■■■■■■■■■■

Si comunichi.

Foggia, addì 10/02/2021

Il G.E.  
dott. Valentina Patti

